

REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/76 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1976****che modifica ed abroga i regimi di abbinamento, istituiti dai regolamenti (CEE) n. 76/76 e (CEE) n. 223/76 nel quadro delle misure di salvaguardia nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che i regimi d'importazione istituiti nel quadro delle misure di salvaguardia con regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 283/76⁽⁴⁾, e con regolamento (CEE) n. 223/76 della Commissione, del 30 gennaio 1976⁽⁵⁾, abbinano il rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine ad una gara mensile per la vendita di carni e conserve detenute dagli organismi d'intervento ;

considerando che, attesa l'attuale situazione del mercato, è opportuno attenuare il rigore di tali regimi ; che occorre pertanto incrementare le possibilità d'importare alcuni prodotti che vengono tradizionalmente importati ;

considerando che taluni prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune sono stati esentati da tale regime di salvaguardia ; che cionondimeno l'esperienza acquisita ha dimostrato che è necessario definire tali prodotti in modo più esatto onde garantire l'efficacia del regime stesso ;

considerando che queste misure costituiscono un primo passo verso il ripristino del regime normale delle importazioni ; che è pertanto opportuno annunciare fin d'ora la scadenza del regime di misure di salvaguardia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento e concernenti le modifiche del titolo II del regolamento (CEE) n. 76/76 come pure quelle del regolamento (CEE) n. 223/76 sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'11. 2. 1976, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1976, pag. 59.

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 76/76 è sostituito del seguente :

« Articolo 1

1. Sono soggetti al regime dei titoli d'importazione previsto all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68 i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), dello stesso regolamento, eccezion fatta per quelli di cui al paragrafo 2.

2. Non sono soggetti al regime dei titoli d'importazione i seguenti prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune :

- a) preparazioni e conserve di carni cotte o di frattaglie cotte della specie bovina, presentate in recipienti ermeticamente chiusi e di peso inferiore o uguale a 5 kg netti ;
- b) carni bovine cotte e congelate, presentate in recipienti ermeticamente chiusi di peso inferiore o uguale a 7 kg netti.

3. Ai sensi del presente articolo sono da considerarsi cotti i prodotti che hanno subito un trattamento termico sufficiente a prevenire lo sviluppo del *Clostridium botulinum* e che presentano inoltre, per quanto attiene ai prodotti di cui al paragrafo 2 sub a) non presentati in recipienti metallici ermeticamente chiusi, nonché ai prodotti di cui al paragrafo 2 sub b), le caratteristiche seguenti :

- nessuna traccia di liquido color rosso spento deve apparire sulla superficie del taglio quando il prodotto è tagliato in sezione trasversale nella parte di massimo spessore,
- un pH uguale o superiore a 5,5. »

Articolo 2

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 76/76 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 76/76 è sostituito dal seguente :

- « 4. Nell'offerta viene precisato il gruppo di prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che l'operatore intende importare ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 76/76 è sostituito dal seguente :

« Articolo 9 »

1. I prezzi minimi di vendita vengono fissati per i prodotti in questione tenendo conto delle offerte ricevute e della necessità di compensare con i prezzi di vendita il beneficio della sospensione del prelievo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Possono essere fissati prezzi minimi diversi per le offerte destinate a permettere l'importazione :

A. di carni congelate destinate alla trasformazione ;

B. di prodotti delle sottovoci

01.02 A II b) 1,
02.01 A II a) 1 bb) 11 aaa),
02.01 A II a) 1 bb) 22 aaa),
02.01 A II a) 1 bb) 33 aaa),

dell'allegato ;

C. degli altri prodotti indicati nell'allegato.

3. Il contratto d'acquisto reca una delle menzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, completata dal numero « 76/76 » seguito dalla lettera maiuscola corrispondente al gruppo di prodotti di cui trattasi in conformità del paragrafo 2.

4. Il contratto d'acquisto dà diritto al rilascio di titoli d'importazione unicamente per il gruppo di prodotti in causa ».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 223/76 è modificato come segue :

1. L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente :

« 4. Nell'offerta viene precisato il gruppo di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che l'operatore intende importare ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1976.

3. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente :

« Articolo 3 »

1. I prezzi minimi di vendita vengono fissati per i prodotti in questione tenendo conto delle offerte ricevute e della necessità di compensare con i prezzi di vendita il beneficio della sospensione del prelievo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 76/76.

2. Possono essere fissati prezzi minimi diversi per le offerte destinate a permettere l'importazione :

A. di carni congelate destinate alla trasformazione ;

B. di prodotti delle sottovoci

01.02 A II b) 1,
02.01 A II a) 1 bb) 11 aaa),
02.01 A II a) 1 bb) 22 aaa),
e 02.01 A II a) 1 bb) 33 aaa),

dell'allegato ;

C. degli altri prodotti indicati nell'allegato.

3. Il contratto d'acquisto reca una delle menzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 76/76, completata dal numero « 223/76 » seguito dalla lettera maiuscola corrispondente al gruppo di prodotti di cui trattasi in conformità del paragrafo 2.

4. Il contratto d'acquisto dà diritto al rilascio di titoli d'importazione unicamente per il gruppo di prodotti in causa ».

Articolo 5

I regolamenti (CEE) n. 76/76 e (CEE) n. 223/76 sono abrogati con effetto dal 1° aprile 1977. Essi rimangono tuttavia applicabili per le operazioni riguardanti offerte d'acquisto di carni d'intervento presentate fino al terzo lunedì del mese di marzo 1977.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci.	Quantitativi, espressi in kg, che possono essere importati per ogni kg di carne congelata non disossata acquistata presso un organismo d'intervento
1	2	3
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine è di colore da bianco a giallo chiaro (a) bbb) altri cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati 2. congelate : aa) in carcasse, mezzene e quarti detti compensati bb) quarti anteriori cc) quarti posteriori dd) altre : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	1,50 1,00 0,80 0,60 1,00 1,00 1,00 0,80 0,60
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. della specie bovina domestica : a) carni	0,50
16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina	0,50

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

